

COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione . . . ord.

Prot. N. _____

Deliberazione N.38

Seduta del 30-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.

L'anno **duemilaquattordici** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20:55**, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. **13** ed assenti, sebbene invitati, N. **2** Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

		MANGIAFICO SALVATORE	P
BURGIO PAOLO	A	OLIVA PIPPO	P
TERRANOVA EMILIO	P	OLIVA SALVATORE	P
FORMICA PAOLO	P	MONTALTO SEBASTIANO	P
VALENTI AMALIA	P	DI NOTO GIUSEPPE	P
CASSIA SALVATRICE	A	GIAMBERTONE PAOLO	P
MANIGRASSO MARIA	P	GIARDINA MARIA GRAZIA	P
GIANNI MICHELE	P	CARPINTERI GIUSEPPE	P

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 é stato diramato avviso di convocazione al **Sindaco SCORPO SEBASTIANO** il quale é presente.

Presiede l'adunanza il Presidente **MANIGRASSO MARIA** il quale con l'assistenza del Segretario Capo **D.ssa Spagna Anna** accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 13
e pertanto dichiara aperta la seduta che é Pubblica.

Su invito della Presidente, il Capo Settore Affari Amm.vi e Legali, Dott.ssa Romeo Loredana relaziona sull'argomento, dicendo che vengono compendiati due regolamenti, quello dei contributi e quello del Servizio Civico. Poi fa delle precisazioni dovute ad un errore di refuso derivante dal vecchio regolamento e cioè che l'art. 24, punto 4 – residenza, venga approvato nel testo che segue:

4. – Residenza:

- Residenza nel Comune da almeno 6 mesi continuativi - punti 1
- Per ogni ulteriore periodo di 6 mesi di residenza continuativi . . . - punti 0,20 per ciascun semestre fino ad un massimo di 2 punti.

Quanto sopra in considerazione dei contenuti dell'art. 5 del Regolamento, per come proposto, ove la residenza per l'accesso ai servizi è di almeno 6 mesi continuativi.

Conclude dicendo che l'Amministrazione ha mirato a dare maggiore rilevanza al Servizio Civico.

La Presidente mette ai voti l'approvazione del regolamento in atti, con le precisazioni del Capo Settore Affari Amm.vi e Legali, nonché la proposta di deliberazione, per come avanzata dall'ufficio, che vengono approvati all'unanimità dai 13 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 193 del 17/09/2014 la Giunta Comunale ha inviato al Consiglio una bozza di nuovo Regolamento per la concessione dei contributi e dei servizi socio assistenziali ;

CHE esso è stato dettato dalla necessità di modificare il precedente non più rispondente alle mutate condizioni anche economiche del nostro Comune;

CHE il detto Regolamento redatto dall'Ufficio si compone di numero 45 articoli;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti reso nella seduta del 23 settembre 2014 con verbale n. 15/2014;

RITENUTO che il Regolamento è meritevole di approvazione;

UDITA la discussione in aula;

VISTO l'esito della esperita votazione

DELIBERA

- 1) Approvare l'allegato Regolamento per l'erogazione dei servizi di assistenza economica a persone fisiche, per la concessione di contributi assistenziali alle persone in condizioni disagiate e alle famiglie affidatarie che prendono in carico uno o più minori, proposto dalla Giunta Comunale giusta deliberazione n. 193 del 17/09/2014.
- 2) Dare atto che esso si compone di numero 45 articoli e che lo stesso diventerà esecutivo dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio dopo la sua esecutività.
- 3) Inserire il Regolamento di che trattasi all'Albo Pretorio on-line alla voce Regolamenti.

REVISORE UNICO DEL COMUNE DI SOLARINO
VERBALE N. 15/2014

L'anno 2014 il giorno 23 del mese di SETTEMBRE, alle ore 8,30 il sottoscritto Dott. Michele Aparo, Revisore unico del Comune di Solarino, provvede alla trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto "Regolamento per l'erogazione dei contributi assistenziali".

È presente il capo settore AA.FF. dott.ssa Sebastiana Carpinteri che funge da segretario verbalizzante.

Il sottoscritto Dott. Michele Aparo,

- Vista la Proposta di deliberazione avente per oggetto "Regolamento per l'erogazione dei contributi assistenziali";
- Visti i pareri tecnico e contabile allegati alla proposta di deliberazione;

ESPRIME


Parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'ordine del giorno.

Alle 9,00 la seduta viene tolta.


Del che è redatto il presente verbale.

Dott. Michele Aparo

Il Revisore Unico



Il segretario



ANNO 2014

Comune di Solarino

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI
ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DISAGIATE**

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI
ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DISAGIATE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione, la concessione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale, che il Comune di Solarino intende adottare nell'esercizio della sua autonomia, al fine di concorrere a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie che si trovino in situazione di acclarata indigenza o di comprovato bisogno, anche straordinario o temporaneo.

L'intervento deve collocarsi all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno e vi si deve ricorrere solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale, come previsto dalla L.R. n. 55/82, dalla L.R. 8/36 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il Comune, direttamente o per il tramite delle associazioni di carattere sociale operanti nel territorio del Comune di Solarino, eroga gli interventi economici nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi socio-assistenziali in base alle condizioni psicofisiche del destinatario.

ARTICOLO 2

FINALITA'

Obiettivo dell'assistenza economica è di consentire ai cittadini di far fronte ai bisogni fondamentali della vita, favorendo la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Gli interventi predisposti intendono essere di stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali. I contributi economici sono rivolti:

- al superamento di eccezionali situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di particolari avvenimenti;
- a consentire il superamento di condizioni di disagio e difficoltà legate a particolari condizioni psico-fisiche e di handicap;
- a favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale; a superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione con servizi e interventi che consentano la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni.

ARTICOLO 3

RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO E CON ALTRI ENTI NO PROFIT

1.11 coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali.

2. I gruppi o associazioni di volontariato, preferibilmente riconosciuti dalla Regione, possono collaborare con l'Ente locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

ARTICOLO 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento i cittadini residenti nel Comune di Solarino, che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, e/o a rischio di istituzionalizzazione.

Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia convivente costituita dai coniugi, dai figli e dalle altre persone legate da vincolo parentale con essi conviventi.

L'intervento economico non può essere attuato nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune, oppure a chi, senza giustificato motivo, abbia rinunciato ad opportunità di lavoro.

Salvo casi particolari (quali calamità, morte, malattie da curare fuori dalla Sicilia e così via) il contributo annuo per nucleo familiare non può superare la somma di € 500,00 al annue.

ARTICOLO 5

REQUISITI DI ACCESSO

I cittadini richiedenti, di cui al precedente articolo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

5.1) residenza del richiedente nel Comune di Solarino alla data della domanda e da almeno 6 mesi continuativi;

5.2) ISEE c.a. non superiore a 10.000,00 euro;

5.3) tenore di vita compatibile con la situazione di indigenza o difficoltà economica per la quale si chiede l'aiuto economico;

5.4) per gli stranieri, possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno validi e con scadenza non inferiore a sei mesi;

5.5) potranno accedere inoltre i cittadini che pur avendo un ISEE superiore di cui al punto 5.2 nessun componente il nucleo familiare svolga attività lavorativa da oltre tre mesi.

In quest'ultimo caso il maggior importo ISEE sarà decurtato come segue:

del 60% in caso di nucleo familiare composto da oltre 4 persone

del 50% per nuclei familiari composti di 4 persone

del 30% per nuclei familiari composti fino a 3 persone

del 20% per nuclei familiari composti da 1 solo soggetto.

Non saranno ammessi a contributo bollette di alcun genere che superano le Euro 200,00.

ARTICOLO 6

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI

La concessione di qualsiasi prestazione è subordinata e soggetta ad un progetto assistenziale, elaborato dall'assistente sociale unitamente alla persona interessata. Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere dei seguenti tipi:

- Contributi economici ordinari;
- Contributi economici straordinari;
- Agevolazioni fiscali o tributarie; (TARES)
- Prestito sociale;
- Contributi al pagamento rette di ricovero;
- Trasporti per mezzo dell'Ambulanza;
- Servizio Civico;
- Ragazze Madri;
- Affidamento Familiare.

ARTICOLO 7

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

I contributi economici nell'ambito dei 500,00 € di cui all'art 4 vengono concessi per periodi di tempo da determinare secondo le singole esigenze, in favore di persone che si trovino in uno stato di non autosufficienza economica a causa di malattie, anzianità, inabilità al lavoro, e per altre cause indipendenti dal richiedente/beneficiario.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato.

L'erogazione del contributo avverrà, come regola generale, mediante buoni-spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, ovvero buoni-pasto da consumare presso strutture e negozi convenzionati.

Il contributo economico continuativo è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione o altrimenti accertata giudizialmente.

Il contributo economico continuativo viene calcolato moltiplicando il punteggio totale ottenuto dal richiedente, secondo la tabella indicata al punto seguente, per il coefficiente 1,00.

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di concessione del contributo, qualora permanga ulteriormente lo stato di disagio, dovrà essere presentata una nuova istanza.

Nell'arco di tempo di due anni, lo stesso beneficiario non potrà godere di contributi economici ordinari che superino la durata massima, complessivamente, di mesi dodici.

La Giunta comunale ha il potere di derogare al limite contributivo e temporale previsto dal capoverso precedente, a fronte di eccezionali situazioni di particolare indigenza che dovranno essere espressamente indicate nell'atto di concessione.

L'erogazione del contributo beneficiario potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

ARTICOLO 8

GRADUATORIA

Nell'esame delle richieste pervenute e ritenute accoglibili, sarà stilata un graduatoria derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascuno dei seguenti parametri.

8.1) ISEE contributo assistenziale: è un indicatore che prende come base per il calcolo l'ISEE ma che tiene conto di parametri in parte modificati. Nello specifico, il nucleo familiare va inteso ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento e, tra le entrate reddituali, vanno considerate le somme percepite mensilmente a titolo di concorso nel mantenimento proprio o dei figli ed ogni altra indennità o sussidio percepiti intendendosi con essi anche la cassa integrazione e l'assegno di mobilità:

ISEE c.a.	PUNTEGGIO
Fino a € 3.500,00	+ 100
Da € 3.501,00 ad € 5.000,00	+ 80
Da € 5.001,00 ad € 7.000,00	+ 60
Da € 7.001,00 ad € 9.000,00	+ 40

Da € 10.001,00 in poi con le decurtazioni di cui all'art. 5.5 + 10.

8.2) SITUAZIONE ECONOMICA dei tre mesi precedenti la domanda: definita dalla somma dei redditi mensili o altre risorse economiche riferite al nucleo familiare. Ai redditi netti percepiti nei tre mesi antecedenti la domanda di contributo, vanno aggiunte le seguenti somme:

- assegno percepito per il mantenimento proprio o dei figli;
- benefici, sussidi, contributi, agevolazioni, esenzioni goduti oppure assegnati ma in attesa di erogazione, secondo la normativa nazionale o regionale vigente;

e detratte le seguenti spese:

- canone di locazione, spese condominiali e alle utenze domestiche; la quota da detrarre per il canone non potrà essere superiore al valore del minimo vitale mensile per una persona secondo tabelle INPS;
- rateo di mutui fondiari sulla casa di abitazione o di altri mutui per l'acquisto di beni essenziali, contratti quando e nella misura in cui le condizioni economiche ne permettevano il pagamento e che, a seguito dei cambiamenti della situazione familiare (morte di uno dei produttori di reddito, licenziamento di uno o più dei componenti per motivi non dipendenti dalla volontà di essi) contribuiscono a determinare lo stato di indigenza; la quota da detrarre non potrà essere superiore al valore del minimo vitale mensile per una persona
- Spese sanitarie ed assistenziali per i componenti della famiglia, non coperte dal SSN, essenziali per la cura di gravi malattie o patologie;
- Spese per la frequenza di asili nido o scuola materna, quando la frequenza sia indispensabile per permettere al genitore/genitori di lavorare;

SITUAZIONE ECONOMICA	PUNTEGGIO
Fino ad € 200,00	+60
Da € 201,00 ad € 400,00	+40
Da € 401,00 ad € 600,00	+20
Oltre € 600,00	+0

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PUNTEGGIO
-----------------------------	-----------

1	0
2	+10
3	+20
4	+30
OGNI PERSONA IN PIU'	+10

8.3) PRESENZA di figli in età inferiore o uguale ai tre anni, o di inabili, o di anziani ultra sessantacinquenni, che rappresentano motivo di maggior riguardo da parte del Comune:

PERSONE	PUNTEGGIO
1	+10
2	+30
3	+50
4	+70
OGNI PERSONA IN PIU'	+10

Somme a cui si può accedere secondo le disponibilità di bilancio:

Punteggio ragg.	Somma max
Da 91 a 100	100%
Da 71 a 90	75%
Da 51 a 70	50%
Da 31 a 50	25%
Da 0 a 30	===

"La Giunta Comunale su parere conforme dell'Assistente Sociale, in casi particolari gravi, potrà aumentare il contributo quale risulta dal conteggio suddetto, di una somma variabile che non potrà comunque superare i 100 Euro".

ARTICOLO 9

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

I contributi economici straordinari mirano al superamento di temporanee difficoltà, da parte del singolo o del nucleo familiare, a seguito di impreviste ed improrogabili necessità e comportano per il Comune l'assunzione di spese straordinarie.

La prestazione economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà opportunamente.

Detto intervento ha carattere residuale e di sussidiarietà rispetto ad altre forme di sostegno e può, pertanto, applicarsi anche in deroga ai requisiti di accesso di cui al punto 5.1 e di cui al punto 5.2 (ISEE c.a. non superiore ad euro 10.000,00)

Il contributo verrà erogato *"una tantum"*, motivatamente per un importo che sarà ritenuto congruo, di regola e ove possibile con diretta assunzione della spesa da parte del Comune, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune.

Agli ex detenuti, ex alcolisti, ex tossicodipendenti riconosciuti potrà essere concesso, un assegno economico straordinario, che nel corso dell'anno non potrà superare nel massimo la somma prevista per coloro che svolgono servizio civico.

La somma sarà erogata solo per il primo anno, dopo il riconoscimento di tale stato e solo previa richiesta scritta, accompagnata dalla documentazione di rito.

Il contributo in parola è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti,

ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione o altrimenti accertata giudizialmente.

L'Amministrazione per casi eccezionali e nei casi di indigenza conclamata potrà garantire il trasporto con l'ambulanza ai sensi della convenzione stipulata appositamente con il Centro Ascolto di Solarino e la Fraternita Misericordia di Floridaia.

ARTICOLO 10

TASSE COMUNALI, AGEVOLAZIONI FISCALI O TARIFFARIE

Relativamente alle tasse comunali si procederà all'erogazione di un contributo che, compatibilmente con le somme previste in bilancio, potrà raggiungere nel massimo:

- il 60% del dovuto per coloro che raggiungono un punteggio tra 9 punti in poi
- del 50% per coloro che raggiungono un punteggio tra 8 e 5 punti
- del 40% per coloro che raggiungono un punteggio tra 4 e 2 punti

Il punteggio suddetto si calcolerà computando i seguenti parametri:

Disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare:

- disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare – 2 punti

Numeri componenti il nucleo familiare:

- fino ad un numero di 6 componenti o più..... punti 6
- fino ad un numero di 5 componenti punti 5
- fino ad un numero di 4 componenti punti 2
- fino ad un numero di 3 componenti punti 1
- con un numero di componenti compreso tra 2 e 1 punti 0

Reddito familiare complessivo del nucleo familiare come da ISE:

- reddito 0..... punti 5
- da 1.000 a 2.000 Euro punti 4
- da 2.001 a 4.000 Euro punti 3
- da 4.001 a 6.000 Euro punti 2
- oltre e fino a 9.000 Euro punti 0

La ripartizione delle somme stanziare in bilancio sarà parametrata ogni anno secondo il numero delle domande presentate e dei punteggi raggiunti.

Potranno fare domanda di scoutistica coloro che hanno i requisiti per accedere ai contributi comunali.

Le scoutistiche non sono cumulabili tra loro.

Non possono accedere alla scoutistica coloro che non rientrano in almeno due parametri su tre.

Con lo stesso criterio sopra determinato il Comune potrà ridurre l'importo di rette o tariffe per determinazioni servizi convenzioni o comunali, nonché eventuali agevolazioni fiscali relative agli ambiti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 11

CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

L'intervento è concesso a favore di singoli o nuclei famigliari in condizione di temporanea difficoltà, allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale.

L'intervento si configura come anticipazione di somma di denaro qualora il soggetto sia assegnatario e creditore di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali non ancora erogate.

Può essere erogato un importo entro il credito vantato dal richiedente.

Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

La restituzione avverrà secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 12

CONTRIBUTI AL PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO

Il contributo al pagamento di rette di ricovero viene assegnato dal Comune per persone anziane non autosufficienti inserite in strutture sanitarie o residenziali o ad altri soggetti quali minori e donne in difficoltà familiare per cui vi sia il provvedimento del competente Tribunale nel caso in cui la persona interessata, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, non sia in grado di sostenere interamente la retta di inserimento delle strutture e altrettanto non lo siano i tenuti per legge agli alimenti.

Il presente intervento avviene conformemente alle leggi nazionali e regionali vigenti, anche in disapplicazione dei requisiti di accesso indicati al punto 5 del presente Regolamento, qualora contrari. L'inserimento in struttura dev'essere autorizzato dall'organo competente, che abbia valutato che la persona non possa trarre beneficio da altre tipologie di servizi.

La persona è tenuta a corrispondere la retta di inserimento nella struttura residenziale con:

- L'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- L'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (conti correnti bancari o postali, depositi bancari o postali, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...)

Il patrimonio immobiliare, mediante alienazione al Comune o costituzione di vincoli in favore dello stesso per un importo pari alla retta da pagare e fino alla concorrenza del valore dell'immobile stesso.

La verifica della situazione economica e patrimoniale sarà effettuata con cadenza annuale.

Il contributo è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione o altrimenti accertata giudizialmente.

Il Comune si farà carico dell'importo pari alla differenza tra l'importo massimo di retta riconosciuto dall'Amministrazione Comunale agli istituti che ospitano tali persone e la somma tra il reddito del ricoverato (al netto della quota garantita per le spese personali) l'eventuale assegno d'accompagnamento percepito e le somme dovute dagli obbligati ai sensi degli artt. 437 e 433 c.c.

ARTICOLO 13

RIGETTO DELLA RICHIESTA E REVOCA DEI BENEFICI

L'Amministrazione Comunale potrà negare l'erogazione di contributi, seppur in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, qualora il richiedente o il beneficiario abbia assunto comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro o abbia commesso illeciti contro un bene pubblico.

Costituiscono causa di revoca immediata delle erogazioni assistenziali concesse:

- la commissione di uno degli atti descritti al capoverso che precede;
- il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di accesso, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- la scoperta di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa;
- la mancata tempestiva denuncia di variazioni nella situazione economica e patrimoniale, di cui al successivo articolo 14 del presente Regolamento;
- il rifiuto di un impiego di lavoro.

ARTICOLO 14

ISTRUTTORIA E DELIBERA DI CONCESSIONE

L'amministrazione Comunale, con propria delibera di Giunta, determina annualmente la ripartizione delle risorse economiche da destinare alle esigenze sociali previste dal presente Regolamento. Per accedere alle prestazioni assistenziali del presente regolamento, i soggetti devono presentare la relativa domanda, redatta su apposito modulo, e corredata da tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione di indigenza o di bisogno. In particolare, sono richiesti:

- dichiarazione ISEE. c.a. del nucleo familiare
- ricevute di affitto/ mutuo prima casa
- ricevute di bollette utenze domestiche
- ultime tre buste paga di ogni familiare occupato
- ultimi tre estratti conto bancario e/o postale
- fotocopia libretto di circolazione veicoli posseduti
- se disoccupato, iscrizione al centro per l'impiego
- se straniero, permesso o carta di soggiorno
- certificazione di inabilità
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute
- ogni ulteriore documentazione o certificazione che si dovesse ritenere utile all'espletamento della pratica.

Le domande potranno essere presentate in ogni momento, ma saranno esaminate con cadenza bimestrale, seguendo l'anno solare ed in ordine di presentazione, fatta salva l'eccezionale urgenza di determinate situazioni.

L'assistente sociale, recepisce la documentazione, effettua il colloquio con il richiedente e la visita domiciliare, stilerà idonea relazione sullo stato di bisogno. La relazione, corredata dalla domanda e dalla documentazione, sarà sottoposta all'esame della Giunta.

Le richieste ammesse che non troveranno copertura finanziaria nel bimestre relativo, saranno riproposte, con priorità, in quello successivo. Le eventuali risorse finanziarie residue del bimestre saranno riportate per il loro impiego in quello immediatamente susseguente.

ARTICOLO 15

VERIFICHE E CONTROLLI

I beneficiari degli interventi disciplinati nel regolamento sono tenuti a comunicare, entro il termine massimo di 30 giorni, tutte le variazioni alle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Le dichiarazioni sostitutive ed ogni altra dichiarazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento saranno soggette a verifiche specifiche, come previsto dal D.P.R. 445/00.

ARTICOLO 16

AZIONI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Per l'eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

ARTICOLO 17

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

Il servizio civico è una attività lavorativa occasionale volta al pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Solarino privi di una occupazione e in stato di bisogno.

ARTICOLO 18

E' un sostegno economico in favore di singoli individui o di nuclei familiari in stato di bisogno con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente .

ARTICOLO 19

L'obiettivo fondamentale di questo servizio è porre un freno ad ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico occasionale mira anche al reinserimento sociale mediante l'assegnazione di una attività lavorativa. A parità di condizione saranno preferiti soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti o, comunque, portatori di un disagio sociale. Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico occasionale in casi particolari, su proposta dell'Ufficio Servizio Sociale.

ARTICOLO 20

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivante da prestazioni di lavoro anche occasionali, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento, le rendite di qualsiasi natura godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla presentazione della richiesta e ai mesi dell'anno in cui si presenta la richiesta.

Non concorrono alla determinazione del reddito le pensioni erogate ai mutilati e invalidi di guerra e indennità accessorie come assegni annessi alle medaglie d'oro al valor militare, rendite INAIL e indennità di accompagnamento.

Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili fatta eccezione per la casa di abitazione purchè rappresenti l'unico bene posseduto ovvero proprietari di beni immobili non produttivi di reddito.

L'intervento non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Annualmente possibilmente entro il mese di ottobre il Comune emanerà apposito bando per l'inserimento dei richiedenti in apposita graduatoria.

La graduatoria resta comunque aperta e chiunque anche successivamente alla sua scadenza potrà fare domanda per essere inserito

ARTICOLO 21

La richiesta di assistenza economica, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio sociale, va presentata dal capo famiglia o per sua comprovata e documentata impossibilità, dal coniuge presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante lo stato di bisogno e la necessità dell'intervento richiesto.

- La fase istruttoria verrà effettuata seguendo unicamente il criterio cronologico del protocollo e prevede, il primo luogo, i controlli incrociati presso i competenti uffici. Tali accertamenti formano parte integrante della richiesta ed alla stessa andranno allegati i relativi resoconti. Durante questa fase l'Assistente Sociale, laddove lo ritenga opportuno, potrà richiedere per gli accertamenti del caso la collaborazione del Comando di Vigili Urbani.
- A completamento della richiesta di assistenza economica verrà effettuata da parte dell'Assistente Sociale la visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente.
- In calce alla domanda va apposto il parere dell'Assistente Sociale e la proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale.
- Durante il periodo della corresponsione del contributo o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.
- Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza economica, il responsabile del servizio provvederà a revocare immediatamente il provvedimento di concessione del contributo dandone comunicazione all'Amministrazione che avvierà il procedimento di recupero delle somme già erogate secondo le leggi vigenti, salve ulteriori responsabilità del fruitore che non ha provveduto alla comunicazione di cui al punto precedente.

Le domande che perverranno dopo la scadenza del termine del bando saranno inserite nella graduatoria in calce e i soggetti saranno chiamati a svolgere il servizio civico solo dopo l'esaurimento della graduatoria iniziale.

Le domande in ogni caso dovranno essere corredata dalla documentazione di rito prevista nel presente regolamento.

ARTICOLO 22

Possono accedere al servizio civico occasionale le donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni, che abbiano un reddito ISEE complessivo non oltre 10.000,00 €.

Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio civico occasionale soltanto un componente.

Potranno essere inseriti in graduatoria anche coloro che pur superando nell'anno utile per la dichiarazione ISEE il reddito sopraindicato abbiano comunque perduto il lavoro nell'anno in cui fanno richiesta di inserimento in graduatoria. Nel qual caso dovranno rendere apposita dichiarazione in merito in cui dichiarano anche l'eventuale elargizione dell'assegno di disoccupazione.

Nei casi particolari uomini e donne che abbiano superato i limiti di età, previsti dal regolamento per essere ammessi a svolgere il servizio civico e non abbiano reddito di nessuna natura e non hanno raggiunto l'età pensionabile potranno usufruire, con apposita favorevole relazione dell'Assistente Sociale, e secondo le possibilità dell'Ente, per una sola volta nel corso dell'anno, di un contributo non superiore all'indennità prevista per 30 giorni di servizio civico.

ARTICOLO 23

Le domande per l'inserimento nella graduatoria dovranno essere corredate da:

1. Autocertificazione che contenga:
 - La posizione reddituale dell'intero nucleo familiare
 - Stato di famiglia e di residenza
2. Dichiarazione ISEE
3. Autocertificazione con cui l'interessato dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibile a prestare la sua opera consapevole che, in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato e continuativo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, essendo a conoscenza che il servizio è svolto in prestazione d'opera occasionale nell'interesse del soggetto e della collettività.

Prima dell'avviamento al lavoro l'avente diritto, a spese dell'Amministrazione Comunale, deve sottoporsi a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità al lavoro.

ARTICOLO 24

A seguito della presentazione delle istanze l'ufficio redigerà una apposita graduatoria attenendosi ai seguenti criteri:

- 1. Disoccupazione per un massimo di 5 anni:**
 - Per ogni periodo di disoccupazione pari a 1 anno - punti 1
 - Per frazioni pari o superiori a 6 mesi - punti 0,50
 - **Chi è stato radiato avrà una penalizzazione pari a 5 punti**
- 2. Prole:**
 - Per ogni figlio minorenni o studente a carico - punti 2
- 3. Coniuge:**
 - Se il coniuge non contribuisce al bilancio familiare perché non vive in famiglia o perché detenuto o agli arresti domiciliari o perché impossibilitato a svolgere attività lavorativa per motivi di salute - punti 5
- 4. Residenza:**
 - Residenza nel Comune da almeno sei mesi continuativi - punti 1
 - Per ogni ulteriore sei mesi di residenza continuativi - punti 0,20 per ciascun semestre fino ad un massimo di 2 punti
- 5. Affitto casa.**
 - Per canone di locazione fino a € 103,29 - punti 1
 - Per ogni € 51,65 oltre gli € 103,29 e fino ad un Massimo di € 206,60 in più - punti 1
- 6. Reddito familiare ISEE:**
 - Fino a € 2000,00 annui - punti 15
 - Da € 2001,00 a € 4000,00 annui - punti 10
 - Da € 4001,00 a € 6000,00 annui - punti 5
 - Oltre € 6000,00 annui - punti 0

Il riferimento è fatto al reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente la presentazione della domanda.

Si terrà, altresì, conto del reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno in cui si presenta l'istanza attenendosi ai seguenti parametri:

- Per un reddito mensile fino a € 258,00 - punti 0
- Per un reddito mensile da € 258,01 a € 361,51 meno - punti 5
- Per un reddito mensile da € 361,52 a € 413,16 meno - punti 10
- Per ogni € 51,65 oltre € 413,16 verranno sottratti - punti 5

La valutazione dello stato di bisogno è effettuata dall'Assistente Sociale che assegnerà un punteggio da 0 a 20 punti.

Spetta esclusivamente agli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare oltre che di proposta in ordine all'entità e alla modalità di erogazione del contributo finanziario o in alternativa di altre forme di intervento ai sensi della Circolare dell'Assessorato Enti Locali n. 9 del 20/7/1989.

In caso di rinuncia a svolgere l'attività di servizio civico occasionale o in caso di non presentazione il giorno indicato per iniziare l'attività senza un valido e giustificato motivo, il richiedente sarà depennato dalla graduatoria per l'anno solare in corso.

In caso di tre assenze ingiustificate il soggetto interessato viene escluso dalla graduatoria per l'anno in corso.

Ai fini dell'inserimento nella prima graduatoria a parità di punteggio si darà priorità al richiedente con maggior carico familiare o più anziano di età, per gli anni successivi si darà invece priorità a chi non ha precedentemente beneficiato del servizio civico.

ARTICOLO 25

Per l'esame preliminare delle istanze sotto l'aspetto della ammissibilità provvede l'Ufficio di Servizio Sociale.

Per la definizione della graduatoria, ai sensi del precedente articolo, è istituita un'apposita commissione composta: dal Capo Settore Affari Generali, dall'Assistente Sociale e da un istruttore Amministrativo addetto al servizio anche con funzione di Segretario verbalizzante e con la presenza, senza diritto di voto, dell'Assessore ai Servizi Sociali.

La commissione stabilirà inoltre l'attività a cui assegnare il lavoratore tenendo conto ove possibile, delle sue inclinazioni o attitudine, dei lavori precedentemente svolti e dello stato di salute e delle indicazioni fornite dal soggetto all'atto della domanda.

ARTICOLO 26

I cittadini avviati al servizio civico occasionale verranno utilizzati in ambito comunale nei servizi di seguito elencati e con l'osservanza, ove esistente, dell'orario della struttura:

- Servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimitero, impianti sportivi e di pubblica utilità;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di assistenza a persone disabili e anziani;
- Servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
- Qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico occasionale.

ARTICOLO 28

L'incarico che il Comune affida ai soggetti disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente rapporto di attività a carattere meramente occasionale.

ARTICOLO 29

Nel corso dell'anno l'Amministrazione stabilirà dei turni di attività sulla base delle disponibilità di bilancio e al numero dei componenti la graduatoria.

Verrà corrisposto un compenso forfetario di € 5,00 per ogni ora di attività lavorativa effettivamente prestata.

ARTICOLO 30

Gli addetti potranno, nel corso dell'anno, prestare lavoro occasionale per un massimo di 135 ore complessive.

Per particolari esigenze fatte valere dagli uffici con apposita relazione, coloro che siano impegnati in servizi particolari, con avvallo dell'ufficio di Servizi Sociali, potranno continuare a prestare servizio civico fino all'esaurimento del servizio cui sono impegnati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque non oltre 270 ore.

Prima dell'avvio delle attività sarà tenuto un incontro di orientamento sulle mansioni da svolgere con il Capo Settore a cui saranno assegnati.

ARTICOLO 31

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, per giustificati motivi, che dovranno essere portati a conoscenza della controparte, recedere dall'impegno assunto con semplice comunicazione scritta da far pervenire tempestivamente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.

I cittadini che dovessero rinunciare senza giusta causa, o rifiutare il servizio civico occasionale, non potranno nell'anno di riferimento beneficiare di nessun'altra forma di assistenza economica.

Nel caso in cui il cittadino si assenti dal servizio per un periodo superiore a 5 giorni anche per motivi giustificati, l'Amministrazione potrà procedere alla sua surrogazione nel rispetto della graduatoria.

L'eventuale giustificazione prodotta dal prestatore d'opera e accettata dall'Amministrazione, potrà dar luogo, nel caso in cui ci siano i fondi, ad un recupero delle giornate non lavorate.

ARTICOLO 32

L'Amministrazione Comunale provvederà ad assicurare gli addetti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione occasionale sia per la responsabilità civile verso terzi.

La liquidazione dei compensi spettanti agli addetti avverrà settimanalmente con statini di pagamenti redatti dall'Ufficio di Servizio Sociale a seguito di apposita attestazione di avvenuta prestazione da parte del caposettore che li impiega la quale dovrà contenere anche il numero di ore per cui sono stati impiegati

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta, né ad IVA in quanto non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, ed è di carattere meramente occasionale.

ARTICOLO 33

RAGAZZE MADRI

Alle ragazze madri è riconosciuta annualmente qualunque sia il numero dei figli minori una somma di denaro pari ad € 80,00 mensili da erogarsi in due volte a semestre.

Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, qualora la somma già erogata sia stata superiore alla somma sopra stabilita, nulla sarà più dovuto per l'anno in corso.

ARTICOLO 34

L'istanza redatta su apposito modulo deve essere presentata presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredata dai seguenti documenti:

- Mod. ISEE o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la mancanza di reddito.
- Stato di servizio di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa.
- Ricevuta del canone di locazione.
- Altri documenti utili a comprovare particolari condizioni di bisogno.

ARTICOLO 35

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare rivolto ai minori residenti e alle loro famiglie qualora a fronte di un progetto di cura e protezione o del verificarsi di una situazione di emergenza, venga deciso dai servizi sociali istituzionalmente competenti, o dall'Autorità giudiziaria, una separazione temporanea dalla famiglia, o ai minori non residenti e/o stranieri non accompagnati ai sensi della L. 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia".

L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo il minore, in un nucleo familiare diverso da quello originario o in una comunità familiare, per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o rischio. Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti reintegrato allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato agli specifici bisogni del minore.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale del Comune, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003.

ARTICOLO 36

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta:

- del servizio sociale , con il consenso dei genitori e/o del tutore, e viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affido consensuale);
- del Tribunale per i Minorenni, a prescindere dal consenso degli esercenti la potestà, e viene attuato dall'Amministrazione Comunale con Determina Dirigenziale, previa indicazione progettuale del servizio sociale territorialmente competente che tenga conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria (affido giudiziale).

ARTICOLO 37

L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.

ARTICOLO 38

L'affidamento familiare si attua sulla base di uno specifico progetto d'intervento redatto dal Servizio Sociale territoriale che segue la famiglia del minore in collaborazione con altri Servizi territoriali(ASP, Consultorio N.P.I. etc.), ciascuno per la propria competenza, e che deve contenere i seguenti elementi:

dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
dati di conoscenza sulla famiglia naturale:(natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
tipo di affido richiesto;
dati di conoscenza sulla famiglia affidataria, o comunità familiare, ritenuta idonea al caso specifico, e motivazione della scelta;
finalità perseguita con l'intervento di affido relativamente al minore ed alla sua famiglia;
interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
modalità di rapporti previsti tra le due famiglie;
durata dell'intervento;
divisione di compiti tra gli operatori;
scadenze periodiche di verifica.

ARTICOLO 39

L'intervento di affido è promosso, e progettato dal Servizio Sociale territorialmente competente, con iniziativa autonoma o su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

A livello centrale, l'Ufficio Affido Familiare collabora alla realizzazione del servizio con compiti di consulenza e supporto di cui al successivo art.7, e con l'avvio delle procedure amministrative.

ARTICOLO 40

In materia di affidamento familiare è compito del Servizio Sociale territoriale:

- 1) progettare, in ottemperanza al dettato della Legge 149/01 interventi di affido familiare per i minori istituzionalizzati che entro il 30 dicembre 2006 dovranno obbligatoriamente essere dimessi, per quelli che necessitano di allontanamento dal proprio nucleo di origine, e per quelli che possono trarre vantaggio dalla relazione con una famiglia di supporto; tale progettazione va svolta secondo le modalità previste nell'art.5 del presente Regolamento;

programmare adeguati interventi di aiuto e sostegno per le famiglie in difficoltà, al fine di rimuovere le cause che hanno determinato l'affido del minore, anche con il concorso di altre figure istituzionali professionali specialistiche territorialmente competenti;

Promuovere, anche in collaborazione con il Privato Sociale-Terzo Settore, iniziative di sensibilizzazione all'affidamento familiare, utilizzando le reti informali e le agenzie con le quali l'Ufficio di Servizio Sociale territorialmente competente è in continuo rapporto sul territorio.

promuovere la conoscenza dell'istituto dell'affido familiare, la tipologia degli interventi che con esso vengono realizzati e le modalità di funzionamento dei Servizi coinvolti;

attuare iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al reperimento di famiglie disponibili al servizio;

incentivare l'utilizzo dell'affido, anche attraverso il monitoraggio dei minori istituzionalizzati e di quelli in famiglie a rischio, con conseguente elaborazione di progetti di settore e di collegamenti interistituzionali volti alla deistituzionalizzazione ed alla prevenzione dei ricoveri di minori;

accogliere le persone disponibili all'affido predisponendo percorsi di informazione e formazione su tale intervento;

. predisporre la valutazione dei potenziali affidatari e sostenerli durante e dopo l'affido, con interventi personali, familiari e di gruppo;

Nell'ambito del singolo intervento di affido, al Servizio Sociale territoriale, titolare del caso, compete:

la diagnosi psico-sociale della situazione familiare, anche reperendo elementi di conoscenza da parte di altri servizi;

la formulazione di un progetto mirato secondo quanto indicato nell'art.5;

l'individuazione, possibilmente in collaborazione con il Consultorio di appartenenza, di famiglia affidataria idonea al caso specifico, anche prevedendo quelle caratteristiche opportune perché l'affido possa perseguire gli scopi previsti;

la preparazione del minore e della sua famiglia;

gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di adeguata funzione genitoriale;

gli interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affido;

l'invio di relazioni ed aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria competente;

la preparazione del rientro del minore in famiglia;

curare la formalizzazione amministrativa degli interventi di affido.

ARTICOLO 41

Gli affidatari possono essere, sulla base di quanto disposto dalla legge nazionale n°149/01 e dalla legge regionale n°22/86 art.6:

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole;

Nella individuazione degli affidatari si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

capacità di instaurare un valido rapporto affettivo ed educativo volto alla maturazione del minore;

adeguata integrazione sociale;

assenza di motivazioni adottive nei confronti di un minore in affido;

flessibilità al cambiamento e tolleranza alla frustrazione, con particolare riferimento ad esperienze di separazione;

rispetto per l'individualità dell'affidato e per i suoi modelli di vita culturali, sociali, religiosi; capacità di osservazione dell'evoluzione del minore, con particolare riferimento alle condizioni psicofisiche ed

intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine; solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnici diversi; disponibilità a collaborare con le istituzioni ed a relazionarsi con la famiglia del minore.

ARTICOLO 42

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in base alle modalità ed ai tempi del progetto;
- mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore nel rispetto delle indicazioni dei servizi e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
-
- assicurare la massima discrezione circa la situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia;
- collaborare con il Servizio Sociale Comunale e con gli altri eventuali Enti istituzionali di competenza, in ogni fase del progetto;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore affidato.

La famiglia di origine si impegna a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, la concreta possibilità del rientro del minore in famiglia, attenendosi alle prescrizioni ricevute; rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati il Servizio Sociale comunale, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, sulla base delle proprie condizioni economiche (certificazione ISE), alle spese relative al minore sostenute dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
- Il numero dei minori affidati presso la stessa famiglia, con o senza figli, o persona singola, non può superare le due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si evita, quando possibile, la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate e qualitativamente valide, anche in presenza dei normali impegni sociali e lavorativi, nonché di altri figli, da parte degli affidatari.

L'Amministrazione Comunale in sinergia con l'Ufficio Servizio Sociale Comunale provvede a:

- formalizzare l'intervento di affido con Determinazione Dirigenziale, che in caso di affidamento consensuale sarà corredato da Dichiarazione di assenso da parte degli esercenti la potestà e da Atto di Impegno da parte degli affidatari come già previsto dall'articolo 2;
- stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo dell'affidamento, possano derivare al minore o che questi possa causare a terze persone, compresa la famiglia affidataria;
- La famiglia che accoglie un minore ha diritto a ricevere un contributo economico quale sarà stabilito annualmente dalla Giunta per ogni minore affidato, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.
- Il contributo economico per gli affidi residenziali viene erogato mensilmente nella misura che verrà fissata dalla Giunta, secondo le possibilità economiche di bilancio.
- L'Amministrazione Comunale per il tramite degli affidatari, a cui verrà restituito nell'importo massimo di € 100,00 annui, stipula per ogni minore in affidamento familiare, una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi.
- In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, per l'intero periodo di affido tali erogazioni verranno attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.
- Comma 6):
- Per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, sono previste facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione dei servizi pubblici da parte del minore affidato (farà fede la certificazione ISE del nucleo familiare d'origine del minore) : asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione; tutto tramite l'esibizione di una certificazione che attesta l'affido in corso.
- In particolare, in caso di non collaborazione con la famiglia d'origine del minore, questi deve poter essere inserito nel quadro di assistenza medica di cui gode la famiglia affidataria.

- L'affidamento si conclude quando il Servizio Sociale territoriale, constatato il perseguimento degli obiettivi previsti congiuntamente all'Ufficio Affido, alla famiglia del minore ed a quella affidataria, ed osservate le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ne comunica la chiusura all'Ufficio Affido, che ne curerà la cessazione formale attraverso la predisposizione di apposita determinazione dirigenziale.

Articolo 43

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi dell' art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune - Ufficio Servizi Sociali al fine di istruire le istanze prodotte; saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente ad un'eventuale determinazione del corrispettivo e/o contributo.

L' acquisizione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal contributo o beneficio richiesto.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e successive integrazioni.

L' interessato gode dei diritti di cui all' art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali motivi possono essere fatti valere nei confronti del Comune, titolare del trattamento dei dati.

Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e sue successive modifiche.

ARTICOLO 44

ABROGAZIONI

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente regolamento comunale in materia di concessione di contributi economici assistenziali in favore di persone disagiate.

ARTICOLO 45

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Copia di esso sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell' art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241.

COMUNE DI SOLARINO
- Provincia di Siracusa -
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA - CONSIGLIO
SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per
l'erogazione dei contributi assistenziali

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art.53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto _____, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

Il Responsabile del Servizio

VISTO: IL CAPOSETTORE AFF. AMM.VI

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto _____, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'adottando atto.

Solarino li, _____

IL RAGIONIERE CAPO

CONSULENZA GIURIDICA DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'adottando atto, su espressa richiesta della G.C., date le funzioni di consulente giuridico attribuite dall'art.97, comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Solarino li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.55 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Ragioniere Capo attesta e conferma la copertura finanziaria della spesa impegnata con deliberazione G.C. - C.C. n. ___ del _____ avente l'oggetto sopra riportato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino li, _____

**IL RAGIONIERE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to MANIGRASSO MARIA

Il Consigliere anziano

F.to TERRANOVA EMILIO

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Spagna Anna

Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal 12-10-2014 al 26-10-2014 col n. 1329 del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Spagna Anna

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Spagna Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 12-10-2014 al giorno 26-10-2014 , ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa_____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 27-10-2014

IL MESSO

F.to TARANTELLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Spagna Anna

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 23-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Spagna Anna

E' copia conforme all'originale

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Spagna Anna